



UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N° 13 del 04 LUG. 2017

OGGETTO: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI CANINE IN LUOGHI DI PUBBLICO TRANSITO, A TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA ED ALLA CONDUZIONE DEI CANI.

LA SINDACA

SENTITO l'Assessore alle Politiche Ambientali;

SENTITO il Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. e Servizi;

CONSIDERATO:

- che è stata rilevata la frequente presenza di deiezioni canine sul suolo pubblico ed in particolare su vie cittadine, su aree verdi comunali, su villette e aree attrezzate a parco giochi per bambini;
- che questa circostanza lede l'igiene pubblica, oltre al decoro urbano del Comune, ponendo in pericolo la salute pubblica;
- che, causa il numero crescente di cani da compagnia e da guardia presenti sul territorio comunale, risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e la detenzione di predetti animali;
- che ai sensi della vigente normativa generale i proprietari di animali sono responsabili per i danni da essi arrecati ai terzi e alla collettività comunale;

RITENUTO che i proprietari di cani debbano personalmente farsi carico di evitare che i loro animali depongano deiezioni sul suolo pubblico e, nel caso in cui tale circostanza si verifichi ugualmente, debbano provvedere personalmente a rimuovere nell'assoluta immediatezza tali deiezioni, senza far ricadere tale incombenza sul Comune di Cariati;

VALUTATO l'aspetto igienico ed ambientale scaturente dalle deiezioni canine nel territorio comunale urbano e nelle aree aperte al pubblico, per cui occorre concepire validi strumenti di profilassi nei confronti di malattie infettive veicolate dalle stesse;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti comunali;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 29.04.2008;

VISTI inoltre:

- il D.P.R. 08.2.1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- la Legge 14.08.1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- la Legge Regionale della Calabria 5 maggio 1990, n. 41;
- la Legge Regionale della Calabria 3 marzo 2000, n. 4;
- il D.M. del 14.10.1996 "Norme in materia di affidamento dei cani randagi";
- l'art. 672 del Codice Penale "Omessa custodia e mal governo degli animali";
- l'art. 2052 del Codice Civile "Danno cagionato da animali";



UFFICIO DEL SINDACO

- la Legge 24.11.1981, n. 689;
- il D.P.R. 22.07.1982, n. 571;

ORDINA

a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnare gli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, villette e aree comunali attrezzate a parco giochi per bambini, a far data **dal 10 luglio 2017**:

- ❖ **di munirsi** di paletta o altra idonea attrezzatura e di sacchetti monouso, per l'eventuale raccolta delle deiezioni degli animali, da esibire su richiesta della Pubblica Autorità;
- ❖ **di provvedere** all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso della predetta attrezzatura;
- ❖ **di depositare** quindi le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi cestini installati su alcune vie cittadine, villette e parchi giochi comunali, oppure presso le buste della frazione indifferenziata delle proprie abitazioni.

FA PRESENTE

Ogni violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, secondo le procedure della L. 689/81, salva diversa sanzione prevista da specifiche disposizioni regolanti la materia.

AVVERTE CHE

- 1) i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, devono provvedere all'iscrizione dei medesimi all'Anagrafe Canina Regionale presso il Servizio Veterinario - Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
- 2) i cani devono essere identificati mediante codice unificato indelebile o con altro sistema previsto dalla normativa vigente;
- 3) il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al Settore Veterinario - Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, la cessione, scomparsa o morte dell'animale, entro quindici giorni dall'avvenimento;
- 4) il rinvenimento di qualsiasi cane deve essere tempestivamente segnalato al competente Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria provinciale e/o all'Area Tecnica di questo Comune per l'intervento di cattura.

DISPONE

Che l'Ordinanza sarà resa nota alla cittadinanza a mezzo pubblicazione all'albo online e sul sito internet del Comune (www.comune.cariati.cs.it) per 30 giorni consecutivi e mediante volantini da predisporre a cura dell'Area Tecnica.

Che ai fini dell'art. 4 e ss. della legge n. 241/90, il Responsabile del Procedimento è identificato nell'Arch. Giuseppe Fanigliulo, Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. e Servizi, al quale viene demandato ogni conseguente adempimento gestionale.

Che il presente provvedimento sia comunicato per il tramite dell'Ufficio di Segreteria, per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza, al Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. e Servizi del Comune, a S.E. il Prefetto di Cosenza, al Comandante della Polizia Municipale del Comune di Cariati; al Comandante Stazione Carabinieri di Cariati, al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.



Comune di Cariati

Provincia di Cosenza

UFFICIO DEL SINDACO

Cha la vigilanza ed il controllo su quanto prescritto nella presente Ordinanza venga effettuato dal Corpo di Polizia Municipale e dalle altre Forze di Polizia presenti sul territorio comunale.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale , li 4 luglio 2017



p. LA SINDACA
Avv. Filomena Greco

IL VICESINDACO
Sergio Salvati